

**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**

*Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise*

**PROTOCOLLO D'INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE  
DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE AD AZIONI DI CONTRASTO  
CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE**


Tra

- Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
- Procura della Repubblica c/o Tribunale Campobasso
- Procura della Repubblica c/o Tribunale di Isernia
- Procura della Repubblica c/o Tribunale di Larino
- Procura della Repubblica c/o Tribunale dei Minori di Campobasso
- Ordine giornalisti
- Consigliera Regionale di Parità Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Pari Opportunità

**PREMESSO CHE**

Il tema delle lotta alle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto un'importanza fondamentale nell'attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali e che parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica l'avviamento di un processo di inclusione di più gruppi sociali il cui primo passo è rappresentato da un'azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione.

Tale approccio è esplicitato dall'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", che riconosce la molteplicità dei fattori di discriminazione e la diffusione di tale fenomeno. Le discriminazioni sono azioni che, potenzialmente, possono colpire chiunque si trovi nelle condizioni definite dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" e il cui contrasto necessita di un radicale processo di cambiamento culturale in modo da offrire risposte alle vittime reali e potenziali. Molti Paesi europei hanno già avviato azioni in questa direzione a seguito di fenomeni sociali, economici e culturali che ne hanno accresciuto l'urgenza.



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

*Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise*

**VISTA:**

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;

La Costituzione nell'art.3 che afferma " tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ";

La Legge 4 agosto 1955 n. 848. Ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4 novembre 1950;

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21.12.1965;

La Direttiva 2000/43/CE. Consiglio del 29 giugno 2000, sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

La Legge 20.06.1952, n. 645. Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione;

La Legge 13.10.1975, n. 654. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.;

La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/104 del 23.02.1994 (estratto);

La Direttiva 13 dicembre 2004, n. 2004/113/CE. Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

La Legge 09.12.1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

La Legge 14.03.1985, n. 132. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979;



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

*Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise*

La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e delle loro famiglie, adottata con Risoluzione Assemblea Generale delle Nazioni Unite 45/158 del 18.12.1990, entrata in vigore il 1.07.2003 (estratto);

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

La Direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

La Legge 06.02.1963, n. 405. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958;

La Convenzione 25.06.1958 Convenzione Organizzazione Internazionale Lavoro (OIL) sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni;

La Legge 20.05.1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (estratto);

La Legge 10.04.1982 n.158. Ratifica della Convenzione internazionale della Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L), n.143 del 1975;

La Legge 24.02.2006, n. 104. Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (estratto);


La legge 1 aprile 1981, n. 121 " Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ";

La legge 15 febbraio 1996, n. 66 " Norme contro la violenza sessuale ";

La legge 5 aprile 2001, n. 154 " Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ";

La dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla eliminazione della

---



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

*Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise*

violenza contro le donne – giugno 1993;

**VISTO:**

Il D.L. 26.04.1993, n. 122. Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 giugno 1993, n. 205;

Il D.Lgs. 25.07.1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (estratto);

Il D.Lgs. 09.07.2003, n. 215. Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Il D.Lgs. 06.11.2007, n. 196. Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Il D.Lgs. 25.02.2000, n. 61. Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (estratto);

Il D.Lgs. 26.03.2001, n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Il D.Lgs. 06.09.2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (estratto);

Il D.Lgs. 09.07.2003, n. 216. Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Il D.Lgs. 10.09.2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (estratto);

Il Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

*Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise*

discriminazione nei confronti delle donne, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6.10.1999, entrato in vigore il 10.12.1999;

Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 " Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ";

### CONSIDERATO

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Il Decreto n. 198/2006 "Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna " Capo IV CONSIGLIERE E CONSIGLIERI DI PARITÀ dall'art. 12 all'art. 19 ; LIBRO II PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI dall'art. 23 all'art. 35;

### CONSIDERATA

La crescente diffusione di atti discriminatori nei confronti dei soggetti più deboli, nonché l'aumento dei fenomeni di violenza nella nostra Regione;

### RITENUTA

L'opportunità di rafforzare il rapporto di stretta collaborazione tra Consigliera di Parità Regionale e le Istituzioni convenute alla sottoscrizione del presente Protocollo;

**LE PARTI FIRMATARIE SI IMPEGNANO E  
CONVENGONO A QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Impegni comuni**

a) definire e promuovere annualmente iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo lavorativo;



**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**


*Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise*

- b) partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
- c) sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
- d) collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
- e) realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti ad operatori del territorio regionale aderenti all'iniziativa;
- f) organizzare iniziative periodiche di incontro con il mondo dell'associazionismo aventi sede ed operanti nel territorio regionale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle discriminazioni.

**Articolo 2 - Impegni assunti dalla Consigliera regionale di Parità**

La Consigliera Regionale di Parità che, in qualità di pubblico ufficiale, svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, si impegna a svolgere le attività di rispettiva competenza con la massima sinergia con tutti gli attori coinvolti nel presente protocollo, in particolare a:

- a) - produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti discriminatori in particolare nel mondo del lavoro,  
- produrre strumenti di formazione rivolti alla consapevolezza sui diritti;
- b) rendere accessibile e costantemente aggiornato sul sito internet [www.paritamolise.it](http://www.paritamolise.it), della Consigliera di Parità, un link dedicato alle novità legislative introdotte a tutela dei soggetti discriminati con la finalità di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti a loro riconosciuti dalla legge;
- c) monitoraggio, delle azioni positive e di tutela delle vittime di discriminazione sul territorio, regionale al fine di valorizzarne, in ossequio al principio di sussidiarietà, la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni;



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

*Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise*

- d) elaborazione di strumenti per il monitoraggio e l'analisi, attraverso la raccolta dei dati e della documentazione, integrati con le fonti statistiche, di qualsiasi fenomeno discriminatorio da rendere disponibili sul link del sito internet [www.paritamolise.it](http://www.paritamolise.it);
- e) promozione, attraverso seminari, pubblicazioni e convegni, di iniziative di sensibilizzazione e informazione, volte ad impedire la nascita ed il formarsi di comportamenti discriminatori;

### Articolo 3 - Parti aderenti coinvolte e relative attività

#### **Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello**

In virtù del potere di coordinamento delle indagini sui Procuratori della Repubblica del Distretto ex art. 18 bis disp. att. C.p.p. e alla luce del disposto di cui all'art. 58 C.p.p., per cui egli "dispone di tutte le Sezioni di polizia giudiziaria istituite nel Distretto", si impegna a promuovere un costante rapporto ed a favorire la sinergia fra tutte le Procure della Repubblica e le Forze di polizia operanti sul territorio, al fine precipuo di individuare le migliori prassi per ottenere criteri condivisi e omogenei nelle diverse fasi di approccio alle vittime della discriminazione e nelle successive indagini in materia".

#### **Procura della Repubblica c/o Tribunale**

Le Procure valuteranno l'opportunità di indicare nelle richieste di rinvio a giudizio, quale parte offesa, anche l'ufficio del Consigliere di parità Regione Molise, nei casi specifici. Si impegnano, altresì, ad indicare anche l'ufficio del Consigliere di Parità Regione Molise, quale parte offesa, nelle richieste di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 417 lett. a) c.p.p., in relazione alle fattispecie penali che implicino forme di discriminazione di genere.

Con particolare riferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, quest'ultima si impegna a segnalare al Consigliere di Parità anche quegli episodi di discriminazione che, pur non integrando un'ipotesi di reato, saranno denunciati al predetto ufficio.

### **Articolo 4 - Modalità di sottoscrizione e verifica**

Il presente Protocollo di intesa è aperto all'adesione delle altre istituzioni e enti, organizzazioni e associazioni che ne condividano gli obiettivi e che siano in grado di apportare un valore aggiunto rispetto ai temi e alle attività condivise nel presente protocollo



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ufficio Consigliera di Parità Regione Molise

**Articolo 5 - Durata**

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.

**Articolo 6 - Rappresentanza**

La rappresentanza esterna è assunta, in accordo con i soggetti firmatari del presente protocollo: istituzioni, enti o associazioni maggiormente rappresentative rispetto alle problematiche in discussione.

**Articolo 7 - Modifiche ed integrazioni al Protocollo**

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello

14.6.2012  
IL PROCURATORE GENERALE  
Dott. Antonio La Rocca

Procura della Repubblica c/o Tribunale Campobasso

7/6/12  
Il Procuratore della Repubblica  
Armando Di Aletio

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Isernia

13/6/12  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Paolo Albanu

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Larino

11/6/2012  
Il Procuratore della Repubblica  
dott. Ludovico Vaccaro

Procura della Repubblica c/o Tribunale dei Minori di Campobasso

7-6-12  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale per i minorenni  
(presso Maria Teresa Rotondello Areto)  
dott.ssa Giolitta LEMBO

Consigliera Regionale di Parità  
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Pari Opportunità

14-06-2012  
consigliere Ordine dei Giornal.  
di Molise  
dott. ALDO CIARAMELLA

Ordine Giornalisti

14-06-2012  
ALDO CIARAMELLA

ALLEGATO AL VERBALE DEL DIBATTIMENTO

Udienza del 25 febbraio 2011

La Corte di Assise

DIRITTI DI COPIA PARIA € 1.32  
APPOSTI CON LA RICHIESTA  
IL FUNZIONARIO GILIBIZI  
Dr. Ubaldo GALLO

Sulle questioni in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile di LEMBO Giuditta, quale Consigliera di Parità della Regione Molise,

OSSERVA:

la dichiarazione di costituzione di parte civile è innanzi tutto conforme alle previsioni di cui all'art. 78 c.p.p., a nulla rilevando il fatto che il decreto di nomina di Giuditta LEMBO quale consigliere di parità sia stato prodotto solo in copia autenticata.

Quanto al merito della costituzione, va premesso che tanto espresse disposizioni normative, quanto recenti arresti giurisprudenziali, hanno chiarito che la consigliera di parità è legittimata *iure proprio* alla costituzione di parte civile nel processo penale.

Nel caso di specie, non può seriamente dubitarsi che la consigliera di parità sia titolare, in astratto, del diritto a costituirsi in un processo, quale quello presente, in cui le condotte ascritte agli imputati si risolvono in atti direttamente o indirettamente discriminatori nei confronti del genere femminile, poiché riflettenti una mentalità, prima ancora che una volontà, ostile, offensiva e degradante nei confronti delle donne.

La legittimazione *iure proprio* della consigliera di parità esclude in radice la necessità del consenso della persona offesa ex art. 92 c.p.p. ed, invero, la lettura congiunta delle norme codicistiche relative alla persona offesa dal reato ed alla costituzione di parte civile consentono di affermare che qualora l'ente collettivo risulti direttamente danneggiato dal reato può inserire o far valere la sua pretesa civilistica all'interno del processo penale mediante la costituzione di parte civile; al contrario, se manca tale presupposto e risultano contemporaneamente soddisfatti i requisiti di cui all'art. 91 c.p.p., l'ente collettivo può partecipare al processo in veste di accusatore privato al fianco della persona offesa disposta ad accettare il suo intervento (art. 92 c.p.p.), senza peraltro che ciò comporti alcun trasferimento di poteri dall'accusatore privato principale all'ente collettivo.

Ogni altra questione relativa alla entità del risarcimento richiesto ovvero alla estensione della costituzione a tutti o solo alcuni dei reati resta demandata al prosieguo del giudizio ed a valutazioni di merito. P.Q.M. ammette la costituzione di parte civile.

IL PRESIDENTE

Gianpiero SCARLATO

deponibile in udienza

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Au. e

**ALL' ECC. MA CORTE DI ASSISE  
DI CAMPOBASSO**

**DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**

Io sottoscritta Lembo Giuditta, nata il 10 luglio 1963 a Campobasso ove risiedo alla Via De Pretis n. 68, in qualità di Consigliera di Parità della Regione Molise nominata con Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e delle Pari Opportunità del 12 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 28 marzo 2008 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfederico Cecanese del Foro di Campobasso con studio ivi alla via Liguria n. 1, giusta procura speciale in calce al presente atto

**DICHIARO**

ai sensi delle norme contenute negli artt. 74 e seguenti del c.p.p., di costituirmi, come con il presente atto mi costituisco, parte civile nel procedimento penale distinto dai num. 1471/07 R.G.N.R. mod. 21 DDA, 329/08 R.G. GIP contro i sigg.:

- 1) Carpino Antonio, nato a S. Martino in Pensilis (CB) il 23/10/1960 e residente in Rotello (CB) alla Via Giro Esterno n. 34/A;
- 2) Carpino Angelino (Lillino), nato a le Creusot (F) in data 11/6/1969 e residente in Rotello (CB) alla Via Trav. D. Alighieri n. 9;
- 3) Kopiec **Liliana**, nata a Wodzislaw Slaski (Polonia) in data 8/10/1973 e residente a Termoli (CB) alla Via Inghilterra n. 51;
- 4) Bermudez **Fabio**, nato a Hitchin (Gran Bretagna) in data 4/5/1972 e residente a Campobasso alla Via Santa Cristina n. 13;
- 7) Pasqualone **Michele**, nato il 21/6/1962 a Campobasso ove risiede alla Via Piave n. 1/A;
- 8) Mikolajewka Krystyna Danuta (**Carmen**), nata a Legnica (Polonia) il 4/3/1975 e residente in Telti alla Via Pascoli n. 8 int. n. 1;

sussistenza e dell'alloggio, con controlli assidui e pressanti al punto di limitare la libertà di muoversi, di interagire e di abbigliarsi e promettendo dazioni di somme di danaro assolutamente necessarie per farle espletare prestazioni lavorative come entraineuse e prestazioni sessuali (indotte e favorite) con i clienti del locale night La Nuit ed Edone.

Il tutto in modo da trarre ingiusti profitti ed approfittando del loro stato di inferiorità psico-fisica.

Inoltre, in base alla prestazione fornita, gli imputati stabilivano le tariffe per i clienti che variavano da un minimo di € 40 (ogni 20 minuti trascorsi in compagnia di una delle ragazze all'interno del locale) ad un massimo di € 200/300 (per ogni "serata" trascorsa con il cliente al di fuori del locale).

Infine, gli imputati di cui al capo D dell'imputazione, favorivano l'indebita permanenza in Italia di Osernekhoe Esther (favorendone la prostituzione) approfittando della sua condizione di illegalità - dovuta alla mancanza di un valido permesso di soggiorno - e mettendole a disposizione un appartamento dove domiciliavano le altre ragazze dipendenti del night La Nuit: fornivano, inoltre, alla stessa, così come a tutte le altre dipendenti, indicazioni su come comportarsi con i clienti del locale.

Si tratta di comportamenti idonei a giustificare la costituzione della parte civile (quale danneggiata dal reato) della Consigliera di Parità della Regione Molise quale soggetto preposto alla tutela delle lavoratrici che subiscono condotte discriminatorie come quelle di cui ai capi di imputazione nonché quale soggetto istituzionalmente preposto a controllare il rispetto delle norme sulla discriminazione di genere ed a promuovere iniziative volte a realizzare le pari opportunità nel lavoro, ivi compresa, dunque, l'iniziativa giudiziaria, a tutela di un vero e proprio diritto soggettivo della stessa Consigliera di Parità, violato dalla commissione di quei reati aventi natura discriminatoria.

Infatti, le discriminazioni di genere che avvengono in ambito lavorativo e, dunque, di competenza della Consigliera di Parità, secondo l'art. 1 CEDAW (Convenzione per

l'Eliminazione e la Discriminazione contro le donne) ratificata con la L. 132 del 14 marzo 1985 e che ha valore di fonte sovranazionale, consistono in *"Ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo"*.

Inoltre, integrano fattispecie discriminatorie tutte quelle condotte che, commesse in ambito lavorativo, tanto dal datore di lavoro quanto da un collega, colpiscono la donna per l'appartenenza specifica al suo genere femminile, andando a ledere, compromettere o limitare il godimento dei suoi diritti o l'esercizio delle sue libertà fondamentali *"in quanto donna"*.

Sulla base di queste premesse la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il problema sia della *legitimatio ad causam* sia quello della costituzione di parte civile della Consigliera di Parità, facendo valere un diritto *iure proprio* in capo alla stessa. E' stato statuito, invero, che la legittimazione non è altro che il frutto di quanto disposto dall'art. 37 commi 1 e 2 D. Lvo 198/2006 che riconosce alla Consigliera di Parità il diritto a far valere in sede giudiziaria la pretesa volta al risarcimento del danno nei casi in cui si riscontri (come nel caso di specie) *"l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti"*.

Più specificamente, secondo il ragionamento seguito dalla Corte (cfr. Cass. Sez. IV, 5/7/2009, n. 266) la costituzione di parte civile è ammessa in presenza di *"indubbi comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso ed in ogni caso aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo"* così come previsto dall'art. 26 comma 1 del Codice delle Pari opportunità.

Non vi è, pertanto, dubbio che i comportamenti contestati, ritenuti integranti i reati di maggior allarme sociale quali quelli disciplinati dagli artt. 110, 81 e 416 commi I, V e VI, 600 I, II e III, 601 c.p., 3 e 4 Legge n. 146/2006, artt. 3 n. 3, 4, 6, 7 e 8 e art. 4 n.

1, 2, 5 e 7 Legge n. 75/1958, art. 12 c. V D.Lgs. n. 286/1998, configurino un'ipotesi nella quale la Consigliera può, ed anzi deve, intervenire.

Dalla commissione dei fatti di reato contestati agli imputati ed integranti la violazione delle norme che tutelano le lavoratrici dalle discriminazioni deriva una lesione dei diritti espressamente attribuiti dal legislatore alla Consigliera di Parità, nella sua qualità di titolare del diritto all'osservanza della normativa in materia, al punto da legittimarla a costituirsi parte civile *iure proprio*.

In altre parole, si tratta "*della trasposizione in sede penale di quell'azione civilistica che il Codice delle Pari Opportunità espressamente attribuisce alla Consigliera di Parità avanti il Tribunale del Lavoro o il TAR ...*"

Se la Consigliera di Parità è legittimata a ricorrere al Tribunale del Lavoro anche in materia di risarcimento danni da maltrattamenti - molestie di natura sessuale (e per i reati ancor più gravi come quelli contestati), non si vede ragione alcuna per cui la stessa non possa trasferire detta azione all'interno del procedimento penale (cfr. Cass. Sez. VI, 16/4/2009, n. 16031, in *Danno e Resp.*, 2009, 7, 792).

Infine, la Suprema Corte, ha messo in rilievo che, alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite (cfr. S.U. 11/11/2008, n. 26972, in *Danno e Resp.*, 2009, 1, 19) alla Consigliera di Parità spetta anche il diritto ad "*ottenere il danno non patrimoniale iure proprio nell'ambito del processo penale per la realizzazione di diritti ed interessi che la legge espressamente le riconosce e tutela*"

Infatti, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, il danno non patrimoniale è risarcibile, tra le varie possibili ipotesi, anche quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato e, nel caso di specie, i fatti sembrano configurare varie ipotesi di reato di grave allarme sociale.

**Nomino mio difensore di fiducia e procuratore speciale l'Avv. Gianfederico Cecanese presso il cui studio sito in Campobasso alla via Liguria n. 1 eleggo domicilio.**

Campobasso lì, 25 febbraio 2011

GIUDITTA LEMBO

Avv. Gianfederico Cecanese